

## proposta di regolamento n. 7/17

a iniziativa dei Consiglieri Volpini, Giancarli, Micucci, Pergolesi, Talè

*presentata in data 27 luglio 2017*

---

MODIFICA AL REGOLAMENTO REGIONALE 9 FEBBRAIO 2009, N. 3  
“ATTIVITÀ FUNEBRI E CIMITERIALI AI SENSI DELL’ARTICOLO 11  
DELLA LEGGE REGIONALE 1° FEBBRAIO 2005, N. 3”

---

Signori Consiglieri,

questa proposta è diretta a modificare l'articolo 20 del regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3 (Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3) e, in particolare, la disposizione che prevede il divieto di realizzare le sale del commiato entro cento metri dalle civili abitazioni.

E' opportuno, infatti, attenuare il rigore di tale divieto limitandolo ai casi in cui sussistano speci-

fiche esigenze di natura sanitaria, e cioè nei casi in cui le sale del commiato sono destinate all'effettuazione di trattamenti di imbalsamazione o tanatoprassi.

E' opportuno, inoltre, fare riferimento non tanto alla distanza dalle civili abitazioni quanto a quella dei centri abitati, come delimitati dai Comuni, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

## L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Vista la legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3 (Norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali);

Visto il regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3 (Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3);

Vista la proposta di regolamento dei Consiglieri Volpini, Giancarli, Micucci, Pergolesi, Talè;

Visto l'articolo 35 dello Statuto regionale;

## DELIBERA

di approvare l'allegato regolamento regionale concernente: "Modifica al regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3 (Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3)".

## REGOLAMENTO REGIONALE CONCERNENTE:

**MODIFICA AL REGOLAMENTO REGIONALE 9 FEBBRAIO 2009, N. 3  
“ATTIVITÀ FUNEBRI E CIMITERIALI AI SENSI DELL’ARTICOLO 11  
DELLA LEGGE REGIONALE 1° FEBBRAIO 2005, N. 3”****Art. 1**

*(Modifica all’articolo 20 del r.r. 3/2009)*

1. Il comma 3 ter dell’articolo 20 del regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3 (Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3) è sostituito dal seguente:

“3 ter. Le sale del commiato destinate all’effettuazione di trattamenti di imbalsamazione o tanatoprassi non possono essere realizzate entro 100 metri dai centri abitati, come delimitati dai Comuni, ai sensi del comma 1 dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).”.